

TESTI PER GLI ALUNNI IN ISTRUZIONE PARENTALE

Decreto Legislativo n.76 del 15 aprile 2005

Art. 1

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

- 1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.*
- 2. L'obbligo scolastico di cui all'[articolo 34 della Costituzione](#), nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'[articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.*
- 3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della [legge 10 marzo 2000, n. 62](#), secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*
- 4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.*
- 5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.*
- 6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'[articolo 4, secondo comma, della Costituzione](#), sanzionato come previsto dall'articolo 5.*
- 7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni.*

In Italia, l'istruzione parentale, chiamata anche homeschooling, è un'opzione legale che consente ai genitori di educare i propri figli a casa anziché iscrivere a una scuola tradizionale. Tuttavia, ci sono alcune normative e procedure da seguire.

L'istruzione parentale è una scelta importante e richiede impegno e responsabilità da parte dei genitori. È fondamentale informarsi adeguatamente sulle normative ministeriali. Cercheremo di spiegare le più importanti.

Nota Ministeriale 47577 del 26/11/24 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026”

*“Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea **entro il 31 gennaio 2025** e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.*

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l’esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.

Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI.

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendone l’esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

Ai sensi della normativa vigente in materia di istruzione, è obbligatorio per i genitori degli alunni homeschooler presentare la dichiarazione di avvio dell’istruzione parentale al Dirigente Scolastico della scuola di competenza (pertinente alla residenza). La dichiarazione deve essere presentata entro il termine stabilito e deve contenere informazioni riguardanti il percorso educativo che intendete intraprendere per i vostri figli.

È fondamentale che questa comunicazione venga effettuata per garantire il regolare assolvimento dell'obbligo scolastico.

Ricordiamo che gli alunni in istruzione parentale devono sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno presso la scuola statale di competenza oppure in un'altra scuola statale o paritaria.

Decreto Ministeriale n.741 del 03/10/2017 “Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione”

Articolo 3

(Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, MIUR - DM 741 del 3 ottobre 2017 – pag. 4 presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5. Articolo 4

Per sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza media) i genitori degli alunni in istruzione parentale devono presentare entro il 20 marzo la domanda di iscrizione all'esame presso una scuola statale o paritaria. I genitori degli alunni frequentanti che vogliono passare all'istruzione parentale hanno tempo entro il 15 marzo per ritirare i loro figli dalla frequenza, dichiarando la scelta dell'istruzione parentale.

Decreto Ministeriale n.5 del 08/02/2021 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione a.s.20/21

Articolo 2

(Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione)

- 1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.*
- 2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.*
- 3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.*
- 4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.*
- 5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.*
- 6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.*
- 7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.*
- 8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria*

Gli esami di idoneità nel sistema educativo italiano sono strumenti fondamentali per garantire agli alunni, sia in istruzione parentale che iscritti in scuole non paritarie proseguimento del loro percorso scolastico, permettendo loro di ottenere i titoli di studio equivalenti a quelli ottenuti dagli alunni frequentanti le scuole statali o paritarie.

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado d'istruzione, devono sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria.

Gli alunni che seguono un percorso di istruzione parentale devono sostenere annualmente un esame di idoneità. I genitori sono obbligati di presentare ogni anno relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza). Questo esame serve a verificare il rispetto dell'obbligo di istruzione e le competenze acquisite.

Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017

Art.7

(Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

1. *L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.*

2. *Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.*

3. *Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

4. *Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.*

5. *Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.*

Ricordiamo che la partecipazione alle Prove INVALSI costituisce uno dei requisiti richiesti per ammissione all'Esame di Stato (Licenza media). Gli alunni in istruzione parentale devono sostenere le Prove INVALSI presso la scuola statale o paritaria sede d'esame.